DELEGAZIONE AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER LA CONCESSIONE DI AMNISTIA E DI INDULTO

Art. 6

Amnistia per taluni reati contravvenzionali di omissione e condizione per la concessione

Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere amnistia per i reati previsti nell'articolo 27, terzo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264; nell'art. 2626 del Codice civile e per gli altri reati contravvenzionali di omissione previsti da leggi penali e da leggi fiscali, a condizione che la denunzia, il deposito o la dichiarazione omessi vengano effettuati o vengano attuate le eventuali ottemperanze sostitutive, nel termine di 120 giorni dalla data del decreto del Presidente della Repubblica, sempreche' il termine stabilito per la denunzia, il deposito o la dichiarazione sia anteriore alla data di cui all'articolo 15.

Versione in vigore dal 10 luglio 1959, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto
Estremi	Legge 10 luglio 1959, n. 459
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 1959

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/delegazione-al-presidente-della-repubblica-per-la-concessione-di-1959/art-6-amnistia-per-taluni-reati-contravvenzionali-di-omissione-e-condizione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it